



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Autorità di Bacino Regionale della Sardegna

Comitato Istituzionale

CIRCOLARE 1/2010

**INDIRIZZI INTERPRETATIVI E PROCEDURALI RELATIVI ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL
PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)**

(sostituisce la circolare assessoriale gab/876 del 21.04.2006)

PREMESSA

In data 11.03.2005 è stato pubblicato sul B.U.R.A.S. il Decreto dell'Assessore dei Lavori Pubblici 21.02.2005 n. 3 con il quale è stata resa esecutiva la Deliberazione n. 54/33 assunta in data 30.12.2004 dalla Giunta Regionale, in qualità di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino. Con tale deliberazione è stato adottato il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (nel seguito denominato PAI) e relative Norme di Attuazione (di seguito N.A.) e sono stati approvati, ai fini della salvaguardia del territorio regionale da eventuali danni e dissesti e della programmazione degli interventi di mitigazione per la parte inerente: - la perimetrazione delle aree pericolose (H4,H3 e H2) ed a rischio (R4,R3 e R2); - l'elenco degli interventi volti alla mitigazione del rischio; - gli artt. 4 (commi da 2 a 15); 23; 24; 25; 27; 28; 29; 31; 32; 33 e 37, così come modificati ed integrati dall'all.1 bis della Deliberazione considerata, costituenti norme di salvaguardia nelle aree a pericolosità molto elevata, elevata e media.

La fase di recepimento e di prima attuazione del P.A.I., da parte degli enti e istituzioni coinvolti e interessati dagli effetti di applicazione, ha evidenziato talune difficoltà interpretative che hanno reso necessaria l'emanazione della circolare dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. Gab/876 del 21.04.2006

Successivamente, in esito alla emanazione della legge regionale n. 4 del 11.05.2006, ai sensi dell'articolo 21 comma 4, con Decreto del Presidente n. 67 del 10.07.2006, il PAI è stato approvato definitivamente e integralmente e, con L.R. n. 19 del 06.12.2006 "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici", pubblicata sul B.U.R.A.S. n°41 del 14.12.2006, istituita l'Autorità di Bacino i cui organi sono:

- il Comitato Istituzionale: Organo deliberante
- la Direzione Generale Agenzia regionale del distretto idrografico (ADIS): Segreteria tecnico operativa

In seguito alla promulgazione della suddetta legge è stata emanata la direttiva dell'Assessore dei Lavori Pubblici n. 366 del 15.02.2007 finalizzata a dare agli uffici chiarimenti interpretativi in merito alle procedure di adozione e approvazione delle varianti al PAI.

Successivamente alla effettiva costituzione del Comitato Istituzionale la circolare e la direttiva citate sono stata integralmente recepite con apposite delibere. Tutto ciò premesso scopo della presente circolare è quello di fornire



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

agli Enti territoriali e alle strutture regionali, interessate ai procedimenti di attuazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico, le necessarie indicazioni procedurali dovendo esse essere variate, rispetto a quelle emanate precedentemente, in seguito alla effettiva operatività della Direzione Generale-Agenzia regionale del distretto Idrografico, in relazione alle competenze ad essa assegnate dalla L.R. n. 19 del 06.12.2006 "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici". Pertanto in attesa della organica revisione delle Norme di attuazione del PAI con la presente circolare vengono ricodificate alcune fasi procedurali e indicati i soggetti competenti, in ambito regionale, alla loro attuazione.

Ai fini della corretta applicazione delle Norme di attuazione del PAI si specifica che si intende per:

Soggetto attuatore (o esecutore): il soggetto pubblico o privato titolare dell'effettiva realizzazione dell'opera, al quale è rilasciata la concessione/autorizzazione o che sottopone il progetto dell'intervento considerato al soggetto proponente/concedente per la sua approvazione/autorizzazione;

Soggetto proponente (o concedente): l'ente preposto a rilasciare l'autorizzazione/ concessione, approvare interventi ed assicurare iniziative nei confronti dei soggetti attuatori negli ambiti di pertinenza del PAI, ovvero titolare delle iniziative/proposte nei confronti dell'Autorità di Bacino e/o dei Servizi del genio Civile. Di norma tale soggetto è coincidente con il Comune/Ente locale territorialmente competente.

Si chiarisce inoltre che le funzioni ascritte dalle norme di attuazione all'Autorità Idraulica, sono svolte come specificato nella presente circolare.

TITOLO I NORME GENERALI

ARTICOLO 4 EFFETTI DEL PAI

- **comma 4:** Il comma 4 stabilisce che il PAI ha valore di piano territoriale di settore e considerate le sue finalità costituisce piano di livello sovraordinato rispetto ai piani e programmi di settore di livello regionale così come disposto all' art. 17, commi 1 e 6-ter dalla Legge quadro di settore 183/1989 e s.m.i. "Norme per la difesa del suolo";

- **comma 5 – 1 Capoverso:** Stabilisce il termine ordinario di 90 giorni (scadenza 11.06.2005), decorrenti dalla data del Decreto di esecutività della delibera di adozione e approvazione del PAI, ai sensi dei commi 2 e 3, entro il quale i Comuni e le altre Amministrazioni interessate devono riportare la perimetrazione del PAI, inerente i territori di competenza e relativamente alle aree pericolose H4, H3, H2 e a rischio R4, R3, R2, alla scala grafica dello strumento urbanistico vigente adeguando contestualmente le relative norme. Si ritiene necessario chiarire che l'anzidetto termine è riferito esclusivamente alla mera trasposizione grafica delle perimetrazioni.

I Comuni e le altre amministrazioni interessate dovranno, in seguito alla intervenuta trasposizione del P.A.I. alla scala grafica della strumentazione urbanistica, trasmettere copia della citata documentazione grafica all'Autorità di Bacino - Direzione Generale ADIS- Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, sia in formato cartaceo che su supporto informatico (v. allegato 1).



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **comma 5 – 2 capoverso:** Il secondo periodo del comma 5 individua due casi che possono verificarsi quando la traslazione della perimetrazione del PAI nello strumento urbanistico generale, effettuata dall'ente interessato, comporti apprezzabili modifiche dei perimetri di individuazione delle aree pericolose e a rischio. In questo caso l'Ente dovrà richiedere apposito parere all'Autorità di Bacino - Direzione Generale ADIS- Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni, che valuterà, esprimendosi sulle analisi di maggiore dettaglio, presentate dal Comune e redatte in conformità alle Linee Guida del P.A.I., ovvero sugli accertamenti tecnici condotti in sede, effettuati dallo stesso comune o dall'ente proponente, se la richiesta comportante modifiche sia:

- 1) da ascriversi al mero adattamento e revisione cartografica;
- 2) da configurarsi come variante al PAI.

Per entrambi i casi la procedura sarà la seguente:

- l'ente proponente presenterà all'Autorità di Bacino- Direzione Generale ADIS- Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni apposita istanza finalizzata alle valutazioni di cui all'art. 4 c.5 secondo periodo. Tale istanza sarà corredata oltretutto dalla cartografia alla scala dello strumento urbanistico anche da apposita relazione tecnica giustificativa contenente le analisi di maggiore dettaglio con i contenuti di cui alle Linee Guida del P.A.I., ovvero gli accertamenti tecnici condotti in sede locale. A tal riguardo condizione necessaria affinché l'istanza sia oggetto di valutazione e al fine di una più snella e armonica prosecuzione del procedimento di istruttoria, la documentazione dovrà essere presentata in triplice copia non solo in formato cartaceo ma anche in digitale nei formati compatibili con il SIT della Regione. (come riportato nell'allegato 1);
- l'istanza come sopra presentata sarà istruita dalla D.G. ADIS - Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni che potrà richiedere, se ritenute, le necessarie integrazioni;

1) caso: Le modifiche derivano da adattamento cartografico.

- Dell'adattamento cartografico si darà atto con apposita determinazione, del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino, essa verrà successivamente trasmessa all'Ente Proponente. Su tale configurazione a scala di maggiore dettaglio saranno operative le N.A. del PAI.

2) caso: Le modifiche costituiscono variante al PAI.

A seguito di istruttoria positiva da parte del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni dell'ADIS saranno attivate le procedure preordinate all'adozione e successiva approvazione della variante ai sensi dell'art. 37, comma 2 delle N.A.

- **comma 8 -2° capoverso:** Si ritiene opportuno precisare che nel caso il soggetto attuatore sia un soggetto privato, ovvero pubblico ma diverso dal soggetto proponente/concedente la liberatoria sarà presentata al soggetto concedente.

- **comma 10:** tale comma disciplina la fattispecie relativa alle opere abusive ricadenti nelle aree delimitate dal PAI:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1) per le opere abusive realizzate dopo l'approvazione del PAI e ricadenti nelle aree in cui lo stesso PAI prevede il divieto di edificare non è consentita alcuna sanatoria. Tale prescrizione recepisce quanto stabilito dall' art.33 della Legge 47/1985;

2) per le opere abusive realizzate prima dell'entrata in vigore delle norme di salvaguardia del PAI e comunque contrastanti con le limitazioni d'uso del territorio indicate nel PAI e con i suoi contenuti, l'istituto della sanatoria è applicabile solo conformemente a quanto stabilito dall'art.32 della Legge 47/1985 il quale dispone che "Fatte salve le fattispecie previste nell'art.33 - della citata legge - , il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo." Nel caso dei vincoli imposti dal PAI attraverso le norme di attuazione tale Amministrazione è rappresentata dall' Autorità di Bacino.

A tal riguardo, comunque, il principio applicativo, al quale occorre rifarsi, è quello che le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria se in contrasto con le disposizioni contenute nel PAI, salvo la realizzazione, ove possibile, di interventi di mitigazione del rischio che consentano di rendere le opere abusive compatibili con lo stato di fatto del sito con adeguati livelli di sicurezza.

Pertanto il soggetto proponente/concedente, a cui è stata presentata la richiesta di concessione edilizia in sanatoria, provvederà a trasmettere alla Autorità di Bacino - Direzione generale ADIS -Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni apposito studio di compatibilità idraulica e/o geologica-geotecnica di cui agli artt. 24 e 25 delle N.A., predisposto dal soggetto attuatore richiedente la concessione in sanatoria, dal quale risultino le eventuali opere di mitigazione necessarie. In sede di esame di detto studio si valuterà se l'intervento comporta l'attivazione o meno di procedure di variante del P.A.I., da parte del soggetto proponente/concedente, a termini del successivo art. 37. Resta inteso che la concessione in sanatoria potrà essere rilasciata dal soggetto concedente solo in seguito alla realizzazione delle opere di mitigazione previste con lo studio di compatibilità o a seguito della variante al PAI.

Gli studi di compatibilità idraulica dovranno essere sempre corredati del parere del Servizio del Genio Civile competente per territorio mentre gli studi di compatibilità geologica-geotecnica, dovranno essere corredati del suddetto parere, solo nei casi in cui l'opera proposta in sanatoria o l'eventuale opera di mitigazione necessiti per legge del parere vincolante del Servizio del Genio Civile competente per territorio.

- **comma 11:** la fattispecie qui descritta riguarda gli interventi di pubblica utilità che rivestono una "particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale " ,che risultino in contrasto col PAI ovvero ne rendano l' attuazione più onerosa, e per i quali, comunque , siano già intervenuti alla data dell'11-03-2005 di pubblicazione sul BURAS del Decreto Ass. LL.PP: n°3 del 21-02-2005, provvedimenti di assenso anche non corrispondenti ad un atto abilitativo finale.

La "particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale" delle opere e gli intervenuti provvedimenti di assenso, dovranno essere formalmente dichiarati dal Soggetto proponente attraverso apposito atto deliberativo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Resta fermo comunque che , ai sensi della delibera C.I. n. 1 del 21.12.2007 ai fini dell'applicabilità del comma 11 in argomento, spetta al Comitato Istituzionale stabilire:

- la sussistenza della "particolare rilevanza sotto il profilo economico e sociale "
- la validità dei provvedimenti di assenso presentati dal proponente

Per l'applicazione del comma 11, al fine dell'acquisizione della prescritta delibera del Comitato Istituzionale, il soggetto proponente inoltrerà pertanto apposita istanza di procedibilità degli interventi contrastanti con il PAI all'Autorità di Bacino - Direzione generale ADIS -Servizio difesa del suolo, allegando la propria delibera corredata di copia degli atti di assenso in essa citati e il progetto dell'intervento

Al ricevimento della comunicazione circa avvenuta deliberazione positiva del Comitato Istituzionale sulla sussistenza dei requisiti, , il soggetto proponente trasmetterà agli uffici regionali apposito studio di compatibilità idraulica e/o geologico-geotecnica, dell'intervento, il quale , infatti, non deve costituire aggravio alla situazione di pericolosità o di rischio esistente e non deve pregiudicare la fattibilità tecnico-economica delle opere di mitigazione

Su tale studio, predisposto dal soggetto attuatore, e trasmesso dal soggetto proponente, dovrà esprimere il proprio parere sulla coerenza dell'iniziativa proposta con le misure di mitigazione previste nel PAI ovvero le ulteriori e/o diverse opere da realizzare:

- a) il Servizio del Genio Civile competente per territorio (parere vincolante) qualora si tratti di studio di compatibilità unicamente idraulica o contestualmente idraulica e geologico- geotecnica;
- b) Il servizio del Genio Civile competente per territorio qualora si tratti di studio di compatibilità unicamente geologico- geotecnica riguardante aree per le quali è dovuto per legge il parere/ nullaosta/ autorizzazione vincolante del Servizio del Genio Civile (quali , ad es. quelle di cui alla L. 64/74,)
- c) Il -Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni per lo studio di compatibilità unicamente geologico- geotecnica in aree per le quali non sia dovuto per legge il parere vincolante del Servizio del Genio Civile .

Nel corso dell'istruttoria sullo studio di compatibilità potranno essere richieste eventuali integrazioni riguardanti anche ulteriori misure e /o opere di mitigazione del rischio .

A fronte di parere positivo sullo studio di compatibilità , con atto del segretario generale dell'Autorità di bacino sarà approvato lo studio di compatibilità e stabilita l'applicabilità del comma 11 .. Successivamente lo stesso ente proponente/concedente indirà la Conferenza di Servizi prevista dal terzo capoverso del c. 11 in argomento.

Resta inteso che la realizzazione dell'intervento potrà essere effettuata solo in seguito alla realizzazione delle relative opere di mitigazione qualora ne siano previste nello studio di compatibilità fermo restando che le nuove perimetrazioni o le ridefinizioni dei livelli di pericolosità e/o rischio possano essere deliberate dall' Autorità di Bacino a termini dell' art.37. c.7.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **comma 12:** tale comma , previsto a suo tempo a tutela dei diritti già acquisiti da parte dei soggetti attuatori, a seguito di regolare emissione di provvedimento abilitativo, sono fatti salvi gli interventi già provvisti alla data del 10-07-2006 (DPGR n. 67 di approvazione del PAI) di concessione edilizia o di denuncia di inizio attività ai sensi della normativa nazionale o regionale con l'unica prescrizione che le stesse opere siano ultimate entro tre anni decorrenti dalla data di inizio dei lavori, non trova attualmente più applicazione essendo decorso un periodo superiore a quello previsto per il completamento delle opere assentite alla data dell'entrata in vigore del PAI.

Tuttavia i Comuni, che hanno rilasciato il titolo autorizzativo, sono obbligati a verificare e valutare che anche gli interventi in corso o da avviare non rendano più onerosa o addirittura compromettano la realizzazione delle opere di mitigazione in ottemperanza ai contenuti del PAI. Qualora ciò accada il soggetto proponente, previa sospensione dei lavori, richiederà al soggetto attuatore, sia esso pubblico che privato, la presentazione di apposito studio di compatibilità idraulica o geologico-geotecnica, nelle forme e nei contenuti di cui agli art. 24 e 25 e relativi allegati, dal quale risultino le modifiche progettuali necessarie a risolvere le problematiche di incompatibilità con le previsioni del PAI ovvero le opportune opere di mitigazione. Tale studio dovrà essere poi trasmesso, a cura dell'Amministrazione Comunale interessata, alla Direzione generale ADIS -Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni che dovrà valutare e nel caso sottoporre gli atti al Segretario Generale per l'approvazione. Gli studi di compatibilità idraulica dovranno essere sempre corredati del parere del Servizio del Genio Civile competente per territorio; gli studi di compatibilità geologica-geotecnica, dovranno essere corredati del suddetto parere, solo nei casi in cui gli interventi, in corso o da avviare e/o le eventuali opere di mitigazione, necessitino per legge del parere vincolante del Servizio del Genio Civile competente per territorio.

- **comma 13:** L'assenso, ivi indicato, alla realizzazione delle opere è da intendersi esclusivamente come approvazione e parere favorevole dello studio di compatibilità finalizzato alla realizzazione delle stesse opere; non equivale, pertanto, a dichiarazione di messa in sicurezza.

Il contenuto di tale comma dovrà essere espressamente indicato nei provvedimenti di approvazione degli stessi studi di compatibilità relativi agli interventi ammissibili dalle N.A. del PAI.

TITOLO III IL CONTROLLO DEL RISCHIO NELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA

Il titolo III delle N.A. dispone le prescrizioni, relative alla tutela e salvaguardia dei territori definiti a rischio idrogeologico, applicabili nelle aree perimetrate e riconosciute con livello di pericolosità idraulico o geomorfologico molto elevato (H4), elevato (H3), medio (H2) e moderato (H1) a prescindere dall'esistenza di aree perimetrate a rischio e di condizioni e situazioni di rischio a carico di persone, beni ed attività vulnerabili. Le disposizioni ivi contenute sono altresì estendibili anche alle zone del bacino idrografico unico regionale diverse dalle aree di pericolosità individuate nel PAI e indicate nell'elencazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 26 delle N.A. in oggetto.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Nel titolo III sono stabilite anche le prescrizioni onde ridurre, attraverso la regolamentazione degli interventi ammissibili, i pericoli idrogeologici e prevenire la formazione di nuove condizioni di rischio idrogeologico nello stesso bacino idrografico unico della Sardegna.

ARTICOLO 23 PRESCRIZIONI GENERALI PER GLI INTERVENTI AMMESSI NELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDROGEOLOGICA.

- **comma 4:** a tal proposito si sottolinea come, seppur le N.A. facciano riferimento alle definizioni sul patrimonio edilizio esistente di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 380/2001 e s.m.i.), la compatibilità e ammissibilità del singolo intervento con le prescrizioni del P.A.I., verificata e assentita dal soggetto proponente tenuta in debito conto la specificità dello stesso intervento, deve essere valutata nel senso che le opere di che trattasi non devono aumentare le condizioni di rischio attuale e non devono pregiudicare la tutela della pubblica e privata incolumità. Pertanto, tale criterio sostanziale è inderogabile per la soluzione di ogni dubbio interpretativo, a prescindere dalla difficoltà di qualificare un intervento in una determinata categoria di opere piuttosto che in un'altra.

- **comma 6:** gli interventi e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata (H4), elevata (H3), e media (H2) sono effettivamente realizzabili qualora siano verificate entrambe le condizioni di cui alla lett. a) e b).

In particolare, lo studio di compatibilità di cui è cenno nella citata lett. b) dovrà essere redatto e presentato, congiuntamente al progetto preliminare, dal soggetto attuatore al soggetto proponente/concedente il quale lo proporrà, previo accertamento dell'ammissibilità dell'intervento e previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui alla anzidetta lett.a), alla Direzione generale ADIS -Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni. A tal fine per la richiesta di approvazione dovrà essere utilizzato l'allegato 2 alla presente circolare nel quale si evidenziano le verifiche preliminari richieste all'Ente concedente/proponente. Per i progetti di opere private il riferimento al D.P.R. 554/1999 e s.m.i. è da intendersi nel senso dei contenuti tecnico-specialistici in esso richiesto o che saranno richiesti ai sensi del nuovo regolamento di attuazione del D.lgs 163/06. Tale progetto preliminare dovrà essere redatto ai sensi del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 e s.m.i. o del nuovo regolamento di attuazione del D.lgs 163/06. La relazione tecnica dovrà riportare gli sviluppi e gli elementi degli studi tecnici connessi alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, tali da consentire una corretta e completa identificazione dell'intervento stesso. Il provvedimento di assenso al progetto potrà essere emesso dal soggetto concedente previa acquisizione dell'approvazione dello studio di compatibilità.. Gli studi di compatibilità idraulica dovranno essere sempre corredati del parere vincolante del Servizio del Genio Civile competente per territorio; gli studi di compatibilità geologica-geotecnica, dovranno essere corredati del suddetto parere vincolante, solo nei casi in cui gli interventi in corso o da avviare e/o le eventuali opere di mitigazione necessitano per legge di parere/nulla osta/autorizzazione del Servizio del Genio Civile competente per territorio. In tutti gli altri casi gli studi di compatibilità sono approvati dal Segretario generale dell'Autorità di Bacino su parere del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **comma 7:** Per gli interventi per i quali, pur ricadendo in aree perimetrate dal PAI, non è richiesto, ai sensi delle norme del PAI, apposito studio di compatibilità idraulica o geomorfologica, i soggetti proponenti dovranno accertare e verificare, sulla scorta del progetto presentato, le interazioni e le variazioni di carattere idrogeologico (idrologia, stabilità ed equilibrio dei versanti, permeabilità dei suoli, etc.) nelle aree interessate dalle opere o richiedere, qualora necessario e non previste nel progetto, le eventuali opportune misure compensative .

- **commi 9 – 10 :** in tali commi sono indicati gli obiettivi e le limitazioni che i singoli interventi, considerati nella loro specificità, e contestualizzati al sito di intervento, devono garantire e perseguire con le finalità precipue, in sintesi, di garantire la pubblica e privata incolumità, di impedire l'aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti nelle aree idrogeologicamente critiche e non essere pregiudizievoli delle opere di mitigazione previste o programmate;

- **commi 13 - 14:** per disposizioni più restrittive sono da intendersi quelle relative al livello di pericolosità più elevato;

- **comma 15:** si evidenzia che l'applicazione della normativa del PAI, finalizzata al non aumento delle condizioni attuali di rischio, non dispensa dalla necessità di prevedere le adeguate azioni e misure di protezione civile in considerazione delle condizioni di pericolosità idrogeologica delle diverse aree individuate dal Piano stesso, ma anzi esse devono essere assunte come base per la redazione dei piani di protezione civile comunali. Il termine previsto per la predisposizione dei Piani di emergenza è da considerarsi ordinario e deve coordinarsi con gli altri termini temporali prescritti dalla normativa di settore.

ARTICOLI 24 – 25 - ALL. E – ALL. F STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA E/O GEOLOGICO-GEOTECNICA

Lo studio di compatibilità deve essere predisposto dal soggetto attuatore e presentato, corredato di apposita documentazione ai sensi degli all. E e F, al soggetto proponente/concedente. Quest' ultimo nel prendere atto della relativa istanza, deve procedere alle verifiche di cui all'art.23, c.6, specificatamente alla let. a), nonché alla verifica della ammissibilità dell'intervento ai sensi degli artt. 27, 28, 29, 31, 32 e 33 delle N.A. del PAI. Tali verifiche, come già detto, saranno finalizzate, in particolare, all'accertamento, relativamente allo specifico intervento, della compatibilità con i contenuti del PAI, della conformità con gli strumenti urbanistici vigenti e dell'acquisizione di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla normativa vigente. L'effettuazione di tali verifiche dovrà essere quindi certificata dal soggetto proponente/concedente con la sottoscrizione del modulo di inoltro dello studio di compatibilità Idraulica e/o geologica-geotecnica allegato.

Lo studio di compatibilità, potrà comunque essere calibrato e commisurato alla natura, alla tipologia e all'entità del singolo intervento, alla specificità del sito e alle interazioni con questo, alle condizioni del contesto in cui si inserisce e ai fattori e alle cause che hanno prodotto lo stato critico di che trattasi (pericolo o rischio), considerando comunque le conseguenze e le alterazioni che lo stesso intervento può generare.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allorché l'intervento in sé produca incrementi sostenibili delle condizioni di pericolosità o di rischio dovranno essere previste e realizzate le adeguate misure di compensazione e/o di mitigazione (debitamente analizzate e motivate nello studio di compatibilità relativo), tali comunque che il livello di rischio non aumenti rispetto al grado di rischio della situazione ante intervento.

ARTICOLO 24 STUDI DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA.

- **comma 3:** tale comma definisce le finalità e i contenuti che lo studio di compatibilità deve perseguire ed indicare. Prima di tutto si evidenzia come tale studio deve essere sottoscritto da un ingegnere esperto in idraulica e da un geologo entrambi abilitati; la verifica di tale requisito è di competenza del soggetto attuatore; si precisa, al contempo, che non deve intendersi esclusa la collaborazione e il supporto di altre figure professionali ritenute necessarie. Gli argomenti che sostanziano lo studio di compatibilità sono da ritenere di carattere generale e dovranno essere rapportati alla tipologia, alla dimensione e alla specificità del sito inerente la proposta progettuale.

- **comma 4:** L'equivalenza tra gli studi idraulici e lo studio di compatibilità idraulica dovrà essere espressamente comprovata e dichiarata dal Servizio del Genio Civile competente per territorio.

Lo studio di compatibilità idraulica è approvato con atto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino su parere vincolante del Servizio del Genio Civile competente per territorio.

ARTICOLO 25 STUDI DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA E GEOTECNICA.

- **commi 1 - 6:** con i dovuti adeguamenti e adattamenti specifici al caso geomorfologico si ribadiscono le stesse indicazioni di cui all'articolo precedente; pertanto in questo disposto è contemplato il pericolo geomorfologico o da frana e lo studio di compatibilità geologico-geotecnica;

Lo studio di compatibilità geologico-geotecnico è approvato con atto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino su parere vincolante del Servizio del Genio Civile competente per territorio qualora gli interventi in corso o da avviare e/o le eventuali opere di mitigazione cui lo studio si riferisce necessitino per legge del parere/ nulla-osta/autorizzazione del Servizio del Genio Civile competente per territorio.

In tutti gli altri casi con atto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino su parere del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della D.G. ADIS.

ARTICOLO 26 AREE PERICOLOSE NON PERIMETRATE NELLA CARTOGRAFIA DI PIANO.

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 26 e dell'art.8 c.5 delle N.A. gli Enti competenti provvedono, in sede di adeguamento dei PUC al PAI, alla perimetrazione delle aree a significativa pericolosità idraulica e geomorfologica rientranti nelle tipologie indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo -, e ne danno comunicazione all'Autorità di Bacino Direzione generale ADIS -Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni. All'interno di tali perimetrazioni sono applicate le prescrizioni delle N.A., a partire dall' approvazione della nuova



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

pianificazione comunale. Il recepimento formale di tali nuove perimetrazioni nel PAI avverrà in fase di variante generale di revisione. Gli Enti sono pertanto tenuti ad inviare all'Autorità di Bacino - Direzione generale ADIS - Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni la cartografia in formato cartaceo e digitale contenenti le suddette perimetrazioni.

ARTICOLI 27-28-29-31-32-33

In tali articoli sono dettagliatamente elencati gli interventi ammissibili suddetti fra:

-interventi strutturali e non strutturali, atti alla messa in sicurezza delle aree pericolose, in materia di sistemazione idraulica e idrogeologica, riqualificazione degli ambienti fluviali e controllo dei dissesti così come specificatamente declamati agli artt. 27 e 31 alle attinenti lett. a), b), c), d), e) e f);

-interventi relativi al patrimonio edilizio pubblico e privato;

-interventi relativi ad infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico.

Vengono inoltre elencati a titolo rafforzativo gli interventi sempre vietati nonché la tipologia di opere eseguibili per quelli già esistenti alla data di approvazione del PAI.

Sono inoltre indicate le tipologie di intervento per le quali è necessaria la predisposizione dello studio di compatibilità idraulica e/o geologico-geotecnica (vedi schema 3)

ARTICOLO 27 DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA MOLTO ELEVATA (HI4).

comma 1 - lett: a) + e): sono descritte le opere che, in aree di pericolosità idraulica molto elevata, possono essere consentite in accordo con i contenuti del P.A.I., oltre alle opere di mitigazione già individuate dallo stesso PAI, dai programmi triennali di attuazione, ovvero individuati dalle autorità regionali in ossequio al PAI. Si tratta, in generale, di interventi, a carattere strutturale e non, di sistemazione idraulica e riqualificazione degli ambienti fluviali; per gli interventi di cui alle lettere a), b), d), f) (escluse le lettere c) ed e)), è richiesto lo studio di compatibilità idraulica.

Si precisa che per gli interventi di cui alla lett. c), vale a dire interventi di manutenzione idraulica compatibili con le prescrizioni del PAI il Servizio del Genio Civile competente per territorio, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere lo studio di compatibilità idraulica, o parte dello stesso, commisurato all'entità e alla tipologia dell'intervento, che non dovrà comunque pregiudicare la pervietà del deflusso delle acque e dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative di settore, compatibilmente ad eventuali altri vincoli esistenti di diversa natura (ambientale, paesaggistica, ect).

- **comma 2:** per ciò che concerne gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si ribadisce quanto sopra indicato e si ribadisce il fatto che il PAI, in tale ambito, inerisce il governo del territorio e il corretto uso dello stesso nei suoi molteplici caratteri con l'obiettivo precipuo del perseguimento, in via prioritaria, della gestione e del controllo delle



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

situazioni di pericolo e di rischio finalizzate comunque alla tutela della pubblica e privata incolumità e al non aggravio delle condizioni attuali di rischio.

Pertanto, le finalità appena citate, rappresentano, la corretta chiave di lettura delle norme di salvaguardia del PAI ogni qualvolta si presentino fattispecie concrete di dubbio inquadramento all'interno delle categorie dei singoli interventi, superando, se del caso, la qualificazione strettamente edilizia degli interventi ammessi e/o vietati o le varie accezioni riscontrabili negli specifici strumenti urbanistici.

I divieti e i limiti stabiliti dal PAI vanno riferiti alla natura sostanziale dell'intervento, a prescindere dalla categoria in cui gli stessi sono ascritti in base allo strumento urbanistico ovvero al T.U. in materia edilizia.

Si sottolinea come gli interventi di nuova edificazione sono del tutto inibiti in quanto non essendo menzionati tra gli interventi esclusivamente consentiti devono essere considerati inammissibili ai sensi dell'art. 23 c.8.

Per gli interventi di cui alla lett. a), e), i), l) è necessario lo studio di compatibilità idraulica.

Per gli interventi consentiti di cui alle lett. d) ed h), vale a dire interventi di manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d'uso compatibile con le prescrizioni del PAI, a insindacabile giudizio del Servizio del Genio Civile competente per territorio, potrà essere richiesto lo studio di compatibilità idraulica, o parte dello stesso, in relazione all'entità e alla tipologia dell'intervento, che non dovrà comunque pregiudicare la pervietà del deflusso delle acque e dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative di settore, compatibilmente ad eventuali altri vincoli esistenti di diversa natura (ambientale, paesaggistica, ect).

- **comma 3:** le stesse indicazioni riportate al punto precedente e inerenti il patrimonio edilizio pubblico e privato possono essere mutate e adeguate agli interventi di infrastrutture a rete e puntuali; infatti per gli interventi per i quali sussistono dubbi o difficoltà circa l'imputazione ad una determinata categoria di interventi dovranno essere applicate le finalità di cui al punto precedente.

Per gli interventi di cui alle lett. e), f), g), h), i), l) è richiesto lo studio di compatibilità idraulica. Per gli interventi consentiti di cui alla lett. b), vale a dire interventi di manutenzione straordinaria, a insindacabile giudizio del Servizio del Genio Civile competente per territorio, potrà essere richiesto lo studio di compatibilità idraulica, o parte dello stesso, in relazione all'entità e alla tipologia dell'intervento, che non dovrà comunque pregiudicare la pervietà del deflusso delle acque e dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative di settore, compatibilmente ad eventuali altri vincoli esistenti di diversa natura (ambientale, paesaggistica, ect).

In virtù delle relative modifiche apportate all'articolato delle N.A. sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purchè in tutte le aree pericolose le relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non pregiudicare o aggravare la situazione esistente. Per tali attività, per le quali dovranno essere acquisiti tutti i nullaosta o autorizzazioni previste dalla normativa di settore, è richiesto apposito studio di compatibilità ai sensi dell'art.24 e del relativo allegato E.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ARTICOLO 28 DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA ELEVATA (HI3).

- **commi 1-2:** dispongono che nelle aree di pericolosità idraulica elevata sono consentiti, nel rispetto comunque di quanto prescritto negli artt. 23 e 24, tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) alle medesime condizioni, obblighi e divieti stabiliti dall'art.27 delle N.A. del PAI.

- **comma 3:** sono elencati gli interventi del patrimonio edilizio pubblico e privato che sono consentiti in via esclusiva, oltre quelli già permessi nelle aree a pericolosità molto elevata; per tutti gli interventi ivi indicati è necessaria la predisposizione di apposito studio di compatibilità idraulica.

- **comma 4:** tale comma stabilisce che, in deroga a quanto indicato nel comma precedente (che consente esclusivamente certe tipologie di interventi), le opere sul patrimonio edilizio, pubblico e privato, esistente, e solo limitatamente a quelle ricadenti nel centro edificato, sono disciplinate dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi vigenti alla data di approvazione del PAI. Inoltre le nuove costruzioni e gli incrementi di volumi o di superfici utili nelle sole zone urbane edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ma comunque escluse le aree libere di frangia, sono consentiti a condizione che vengano realizzati per sopraelevazione a quote compatibili con il livello di piena con tempo di ritorno centennale e comunque non inferiore alla quota di 1,00 m.

- **comma 5:** relativamente alla riportata quota di 1,00 m. si ripete la stessa considerazioni del punto precedente

--**comma 8:** lo studio di compatibilità è richiesto anche per gli interventi di cui al comma 4. pertanto tale studio di compatibilità, riepilogando, dovrà essere prodotto per gli interventi di cui al comma 3 lett. a), b), c), d) e per gli interventi di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

ARTICOLO 29 DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA MEDIA (HI2).

- **comma 1:** dispone che nelle aree di pericolosità idraulica media sono consentiti, nel rispetto comunque di quanto prescritto negli artt. 23 e 24, tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree a pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) ed elevata (Hi3) alle medesime condizioni, obblighi e divieti stabiliti, per tali aree, dagli artt. 27 e 28 delle N.A. del PAI.

Per gli interventi di cui agli articoli da 27 a 29 , ove richiesti, gli studi di compatibilità idraulica sono approvati con atto del Segretario Generale del Comitato istituzionale previo parere vincolante del Servizio del Genio Civile competente per territorio.

ARTICOLO 31 DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ MOLTO ELEVATA DA FRANA (HG4).

- **comma 1:** Per tale comma si ribadisce, con i dovuti adattamenti relativi al caso geomorfologico, quanto indicato per il comma 1 dell' art. 27. Tutte le tipologie di intervento elencate, escluse le opere urgenti e indifferibili degli organi di protezione civile o degli altri organismi regionali competenti per la tutela di persone e beni in situazioni di rischio da frana eccezionali, sono consentite solo previa approvazione di idoneo studio di compatibilità geologica-geotecnica.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **comma 2:** Per gli interventi di cui alla lett. a), e), i), l) è necessario lo studio di compatibilità geologico-geotecnica

Per gli interventi consentiti di cui alle lett. d) ed h), vale a dire interventi di manutenzione straordinaria e cambio di destinazione d'uso compatibile con le prescrizione del PAI, , potrà essere richiesto lo studio di compatibilità geologico-geotecnica, o parte dello stesso, in relazione all'entità e alla tipologia dell'intervento, che non dovrà comunque pregiudicare lo stato di instabilità dei versanti ovvero la situazione esistente e dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative di settore, compatibilmente ad eventuali altri vincoli esistenti di diversa natura (ambientale, paesaggistica, ect).

- **comma 3** - Per gli interventi di cui alle lett. e), f), g), h) è richiesto lo studio di compatibilità geologico-geotecnica. Per gli interventi consentiti di cui alla lett. b), vale a dire interventi di manutenzione straordinaria, potrà essere richiesto lo studio di compatibilità geologico-geotecnica, o parte dello stesso, in relazione all'entità e alla tipologia dell'intervento, he non dovrà comunque pregiudicare lo stato di instabilità dei versanti ovvero la situazione esistente e dovrà essere realizzato nel rispetto delle normative di settore, compatibilmente ad eventuali altri vincoli esistenti di diversa natura (ambientale, paesaggistica, ect).

Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purchè in tutte le aree pericolose le relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli, fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non pregiudicare o aggravare la situazione esistente. Per tali attività, per le quali dovranno essere acquisiti tutti i nullaosta o autorizzazioni previste dalla normativa di settore, è richiesto l' apposito studio di compatibilità di cui all' art. 25 e del relativo allegato F.

- **Comma 8** – Gli interventi, salvo quelli specificatamente vietati, in aree in cui il pericolo di frana è determinato da “sinkhole” potranno essere realizzati solo previa approvazione da parte del Comitato Istituzionale, su parere del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della D.G. ADIS, , di apposito studio redatto in conformità al protocollo tecnico tipo approvato con delibera C.I. n.9 del 30.06.2008.

ARTICOLO 32 DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ ELEVATA DA FRANA (HG3).

- **commi 1-2:** dispongono che nelle aree di pericolosità da frana elevata sono consentiti, nel rispetto comunque di quanto prescritto negli artt. 23 e 25, tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree a pericolosità da frana molto elevata (Hg4) alle medesime condizioni, obblighi e divieti stabiliti, per tali aree, dall'art. 31 delle N.A. del PAI.

- **comma 3:** Sono indicati gli ulteriori interventi consentiti in materia di patrimonio edilizio oltre quelli già permessi nelle aree di pericolosità molto elevata da frana. Lo studio di compatibilità è richiesto per tutte le categorie d'intervento descritte ad esclusione della realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi (lett.e).

ARTICOLO 33 DISCIPLINA DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ MEDIA DA FRANA (HG2).

- **comma 1:** Quanto detto per il comma 1 dell'art.32 si estende alle aree di pericolosità media da frana, effettuati i dovuti adattamenti, purché siano rispettate le medesime condizioni stabile dagli artt. 31 e 32 delle N.A. del PAI.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- **comma 2:** Sono elencati gli interventi attinenti il patrimonio edilizio ulteriormente consentiti nelle sole aree di pericolosità media da frana. Per gli interventi di cui alle lett. a), b), c), e), g), h), i) deve essere predisposto e approvato lo studio di compatibilità geologica-geotecnica.

In virtù delle relative modifiche apportate all'articolato delle N.A. per gli interventi di cui alla lettera d), potrà essere richiesto, lo studio di compatibilità geologica-geotecnica o parte di esso, in relazione alla peculiarità e entità dell'intervento.

Per gli interventi di cui agli articoli da 31 a 33, ove richiesti, gli studi di compatibilità geologico-geotecnica sono approvati con atto del Segretario Generale del Comitato istituzionale previo parere vincolante del Servizio del Genio Civile competente per territorio nei casi in cui la realizzazione dell'intervento richieda per legge il parere/nulla osta/autorizzazione del Servizio del Genio Civile competente per territorio ovvero nei casi di attività di ricerca e/o prelievi idrici, che non rientrano nelle competenze delle province ai sensi della legge regionale del 12 giugno 2006, n.9 "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. In tutti gli altri casi dal Segretario Generale dell'Autorità di bacino previo parere del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni- Direzione generale ADIS -

ARTICOLO 37 VARIANTI ED AGGIORNAMENTI DEL P.A.I.

- **comma 1:** Il P.A.I. ha validità ed efficacia a tempo indeterminato e pertanto la sua applicazione è temporalmente illimitata fatta eccezione per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni e norme di pari grado.

Tuttavia la stessa pianificazione di assetto idrogeologico deve essere sottoposta a una revisione con cadenza quinquennale, definita variante generale; l'iter procedurale relativo a tale variazione è lo stesso seguito per l'adozione e l'approvazione del P.A.I., ovvero sia predisposizione e redazione a cura diretta della Regione degli atti necessari, previa apposite conferenze programmatiche con gli EE. LL. (Comuni e Province) interessati, al fine della corretta partecipazione e concertazione.

- **comma 2:** In tale comma sono definite le cosiddette "Varianti singole" ovvero le variazioni al P.A.I. dettate da modifiche dei perimetri o delle classi di pericolosità relative a "singole aree di pericolosità idrogeologica"; la procedura da seguire per tale tipologia di varianti è analoga a quella pertinente la variante generale di cui al punto precedente.

Sono titolari della proposta di variante i Comuni, singoli o associati, ovvero le Province. Il proponente deve verificare preliminarmente " l'esigenza di procedere alla modifica dei perimetri o delle classi di pericolosità" e conseguentemente predisporre la richiesta di variante integrata delle analisi e studi di natura idraulica e geomorfologica che determinano i nuovi livelli di pericolosità. Tali studi dovranno essere sviluppati con un grado di dettaglio pari o superiore a quelli posti in essere nella redazione del PAI secondo le linee guida adottate per la stesura dello stesso Piano.

L'istanza, corredata di tutta la documentazione tecnica e completa di apposita deliberazione da parte dell'Organo competente del soggetto proponente, dovrà essere trasmessa alla Direzione generale ADIS -Servizio difesa del



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni. Questo ultimo curerà i relativi adempimenti (istruttoria, predisposizione di apposita proposta da sottoporre all'esame del Comitato Istituzionale e consequenziale eventuale variazione del P.A.I. se riconosciuta).

- **comma 3-4:** Tali commi definiscono quali siano, tra gli altri, i casi che possono costituire motivo di variante al P.A.I.

Per quanto riguarda i casi di variante di cui al 3° comma – lett. a, si precisa che sono riferiti a variazioni del livello di rischio conseguenti alla realizzazione di interventi in genere, purché per questi sia accertata la regolare esecuzione dal punto di vista tecnico, in particolare l'idoneità tecnica delle opere realizzate, e soprattutto la regolare funzionalità delle opere. Tale accertamento può essere riferito anche alla realizzazione di una parte dell'intervento, purché questa sia completamente funzionale e la sua messa in esercizio non renda più onerosa l'attuazione della restante parte e non incrementi condizioni di pericolosità. Le variazioni delle condizioni di rischio possono altresì, ovviamente, essere conseguenti a fatti che producono incrementi di danno potenziale.

Per quanto attiene il comma 4 la Regione Autonoma della Sardegna è tenuta a considerare ed avviare le procedure di variante, se riconosciute tali, nei sotto riportati casi:

- c) nuovi eventi idrogeologici o emergenze ambientali;

- d) dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.02.1992 n.225.

- **comma 5:** in questo comma si dispone circa le modifiche al P.A.I. che tuttavia non costituiscono variante dal punto di vista procedurale; tali variazioni sono esclusivamente quelle conseguenti alle correzioni di errori materiali identificabili immediatamente dal confronto tra i diversi elaborati, grafici e descrittivi, del PAI (a titolo esemplificativo possono essere considerate tali: l' assenza di codici, l' indicazioni di schede d'intervento, la non rispondenza del livello di rischio a seguito della sovrapposizione di cartografia relativa).

Sono pertanto esclusi dalla casistica degli errori materiali la mancata perimetrazione di aree così come le incongruenze date da differenti perimetrazioni non riconducibili ai necessari adattamenti derivanti dalla trasposizione della stessa perimetrazione alla scala grafica degli strumenti urbanistici vigenti.

- **comma 6:** Le modifiche al P.A.I. e le relative integrazioni sono comunque soggette a tutte le disposizioni e prescrizioni, normative e tecniche, emanate nel settore alle quali lo stesso P.A.I. rimanda o si riferisce.

- **comma 7:** Costituiscono deroghe alle procedure di variante, di cui al comma 2, le nuove perimetrazioni o ridefinizioni dei livelli di pericolosità conseguenti alla effettiva realizzazione degli interventi finalizzati alla eliminazione o riduzione del pericolo o del rischio idrogeologico definiti dal P.A.I.

In tal caso su richiesta dei soggetti proponenti il Comitato Istituzionale delibera la variante. L'istanza delle modifiche al P.A.I., ascrivibili alla fattispecie di cui al presente comma, dovrà essere presentata dal soggetto proponente alla Direzione generale ADIS -Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni il quale curerà gli atti propedeutici alla Deliberazione del Comitato Istituzionale. Le nuove perimetrazioni o ridefinizioni dei livelli di pericolosità delle aree delimitate dal PAI così deliberate comportano l'aggiornamento della cartografia del PAI secondo quanto indicato nello schema 5.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Si precisa altresì che per l'intervento, affinché possano essere applicate le disposizioni del presente comma, è necessario sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

1) effettiva realizzazione e completamento delle opere di mitigazione:

In tale caso l'istanza da presentare sarà corredata oltre che dallo studio di compatibilità e dalla nuova perimetrazione della pericolosità, dal collaudo tecnico-amministrativo delle stesse o accertamento di regolare esecuzione ai sensi della normativa di settore vigente.

2) realizzazione delle opere di mitigazione o parti di esse; la fattispecie si verifica nel caso in cui il soggetto proponente voglia procedere ad una proposta di variante in pendenza del collaudo tecnico-amministrativo o dell'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi del D LGS 163/2006 s.m.i e del Regolamento di attuazione D.P.R. 554/1999 e s.m.i.. In tale caso l'istanza da presentare sarà corredata oltre che dallo studio di compatibilità e dalla nuova perimetrazione della pericolosità anche da una dichiarazione da parte del soggetto proponente e di tecnico abilitato che attesti: che le opere, realizzate sulla base del progetto approvato, siano tecnicamente funzionali ovvero costituiscano stralcio funzionale e, in tale ultima ipotesi, che la loro messa in esercizio non renda più onerosa l'attuazione della restante parte e non incrementi le condizioni di pericolosità.

Gli studi di compatibilità a corredo dei progetti delle opere di cui al comma 7 dovranno essere sempre muniti del parere del Servizio del Genio Civile competente per territorio nel caso di compatibilità idraulica e se relativi a opere che necessitino di parere o autorizzazione da parte del Genio Civile dell'Assessorato dei Lavori Pubblici nel caso compatibilità geologica –geotecnica (esempio: opere di mitigazione in aree perimetrate ai sensi della legge 64/74 ecc.)